



Piano di previdenza OBLIGAplan della Cassa pensioni BonAssistus

Valido a partire dal 1° Gennaio 2016

Sommario

1. Disposizioni generali

- 1.1 Salario assicurato
- 1.2 Accrediti di vecchiaia

2. Finanziamento

- 2.1 Contributi

3. Prestazioni

- 3.1 Prestazioni assicurate e informazioni per gli assicurati
- 3.2 Prestazioni di vecchiaia
- 3.3 Pensione d'invalidità e capitale d'invalidità
- 3.4 Rendita per coniugi / Pensione per il convivente
- 3.5 Pensione per orfani
- 3.6 Capitale pagabile in caso di morte

4. Disposizioni particolari

- 4.1 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

5. Supplemento

- 5.1 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza

1. Disposizioni generali

1.1 Salario assicurato

1.1.1 *Deduzione di coordinamento*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 4 paragrafo 3)

La deduzione di coordinamento corrisponde alla deduzione di coordinamento prevista dalla LPP.

1.2 Accrediti di vecchiaia

1.2.1 *Ammontare degli accrediti di vecchiaia*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 2)

Gli accrediti di vecchiaia in valori percentuali del salario assicurato corrispondono ai contributi di risparmio versati dagli assicurati e dall'impresa conformemente a quanto specificato nel paragrafo 2.1.1. Sono definiti nei termini seguenti:

Età dell'assicurato	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato
25 – 34	7.00
35 – 44	10.00
45 – 54	15.00
M55–65 / F55-64	18.00
M65-70 / F64–70	7.00

L'età di un assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

1.2.2 *Proseguimento dell'avere di vecchiaia in caso d'invalidità totale*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 5 paragrafo 4)

Alla base del proseguimento dell'avere di vecchiaia si pone l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP nel momento in cui inizia il diritto a una pensione d'invalidità. Gli accrediti di vecchiaia sono definiti conformemente a quanto specificato nel paragrafo 1.2.1. L'avere di vecchiaia viene remunerato con il tasso d'interesse minimo previsto dall'art. 12 dell'OPP2.

2. Finanziamento

2.1 Contributi

2.1.1 *Ammontare dei contributi*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 6 paragrafo 1)

Ogni anno, gli assicurati e l'impresa versano i seguenti contributi che vengono calcolati in valori percentuali del salario assicurato e in base all'età raggiunta:

Età	Contributi di risparmio		Contributi di rischio		Totale	
	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa	Assicurato	Impresa
18 – 24	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00
25 – 34	3.50	3.50	1.00	1.00	4.50	4.50
35 – 44	5.00	5.00	1.00	1.00	6.00	6.00
45 – 54	7.50	7.50	1.00	1.00	8.50	8.50
M55–65 / F55-64	9.00	9.00	1.00	1.00	10.00	10.00
M65-70 / F64-70	3.50	3.50	-	-	3.50	3.50

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita. Il passaggio al livello di contribuzione successivo (più alto) avviene il 1° Gennaio dell'anno successivo.

In caso di mantenimento della previdenza al livello del precedente salario assicurato secondo quanto previsto nell'art. 6 paragrafo 6 del Regolamento sulla previdenza, l'assicurato paga anche i contributi dell'impresa sull'ipotetico salario assicurato.

3. Prestazioni

3.1 Prestazioni assicurate e informazioni per gli assicurati

3.1.1 Tipologia di prestazioni

Il Piano di previdenza OBLIGApian prevede, oltre alle prestazioni di cui all'art. 8 paragrafo 1 del Regolamento sulla previdenza, anche un capitale d'invalidità.

3.2 Prestazioni di vecchiaia

3.2.1 Ammontare della rendita per figli di pensionati

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 9 paragrafo 6)

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della pensione di vecchiaia percepita.

3.3 Pensione d'invalidità

3.3.1 Ammontare della pensione d'invalidità totale

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 5)

L'ammontare della pensione d'invalidità totale corrisponde all'ammontare della rendita d'invalidità secondo quanto specificato nell'art. 24 LPP.

3.3.2 Capitale d'invalidità

Se l'avere di vecchiaia sancito dal Regolamento supera l'avere di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP, l'assicurato in caso d'invalidità percepisce la differenza sotto forma di capitale d'invalidità. In presenza d'invalidità parziale vale la gradualità specificata nell'art. 10 paragrafo 4 del Regolamento sulla previdenza.

3.3.3 Ammontare della rendita per figli di invalidi

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 10 paragrafo 7)

La rendita per figli ammonta al 20% della pensione d'invalidità percepita.

3.4 Rendita per coniugi / Pensione per il convivente

3.4.1 Ammontare della rendita per coniugi

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 11 paragrafo 2)

La rendita per coniugi ammonta al 60% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi del paragrafo 3.3.1 al momento del decesso.

3.5 Pensione per orfani

3.5.1 *Ammontare della pensione per orfani*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 12 paragrafo 3)

La pensione per orfani ammonta per ciascun orfano al 20% della pensione d'invalidità o vecchiaia corrente o, più precisamente, assicurata ai sensi del paragrafo 3.3.1 al momento del decesso.

3.6 Capitale pagabile in caso di morte

3.6.1 *Ammontare del capitale pagabile in caso di morte per un assicurato attivo*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 13 paragrafo 2)

Se l'aver di vecchiaia sancito dal Regolamento sulla previdenza supera al momento del decesso l'aver di vecchiaia previsto dall'art. 15 LPP, viene corrisposta la differenza sotto forma di capitale pagabile in caso di morte.

4. Disposizioni particolari

4.1 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione

4.1.1 *Riduzione dell'aver di vecchiaia in caso di prelievo anticipato e costituzione in pegno*

(cfr. Regolamento sulla previdenza art. 24 paragrafo 7)

In caso di prelievo anticipato viene ridotto dell'importo corrisposto anticipatamente dapprima l'eventuale aver di vecchiaia disponibile nel KADERplan e solo in seguito (qualora necessario) l'aver di vecchiaia del Piano di previdenza OBLIGApplan.

5. Supplemento

5.1 Somma di riscatto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sulla previdenza

5.1.1 Possibile somma di riscatto

L'ammontare della somma di riscatto supplementare corrisponde tutt'al più all'importo massimo specificato nella seguente tabella, detratto l'aver di vecchiaia disponibile al momento del riscatto

Età	Massima somma di riscatto possibile in valori percentuali del salario assicurato
25	7.0%
26	14.1%
27	21.4%
28	28.8%
29	36.4%
30	44.1%
31	52.0%
32	60.0%
33	68.2%
34	76.5%
35	88.0%
36	99.7%
37	111.7%
38	123.9%
39	136.3%
40	149.0%
41	161.9%
42	175.1%
43	188.5%
44	202.2%
45	221.2%
46	240.5%
47	260.2%
48	280.3%
49	300.8%
50	321.7%
51	343.0%
52	364.7%
53	386.9%
54	409.5%
55	435.5%
56	462.0%
57	489.1%
58	516.7%
59	544.8%
60	573.5%
61	602.8%
62	632.6%
63	663.0%
64	694.0%
65	725.6%

L'età dell'assicurato è data dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita.

Per il conteggio è determinate il salario assicurato al momento del riscatto.